

*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 189 del 24/06/2020 – 06/07/2020 Udienza pubblica del 24/06/2020
Massima. 1	<p>Titolo: Impiego pubblico – Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio promosso dalla Corte dei Conti - Rimborso spese legali sostenute dai dipendenti provinciali per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili in relazione a fatti o cause di servizio – Inammissibilità.</p> <p>Testo: Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1993, n. 12, sollevate dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino Alto Adige - in riferimento agli articoli 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett l), e 119 della Costituzione.</p> <p>Le argomentazioni del rimettente evidenziano come, ai fini della parificazione, le sole disposizioni rilevanti siano quelle che impongono di validare le somme inerenti rimborsi erogati in procedimenti contabili conclusi con l'archiviazione o con pronunce in rito, consentendo così di circoscrivere il “petitum” a quella parte di legislazione in grado di condizionare direttamente le decisioni delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (sentenza n. 138 del 2019).</p> <p>Tale normativa va identificata solo nell'art. 18, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento del 27 agosto 1999, n. 3, e non nell'art. 92 della 12/1983.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1993, n. 12.</p> <p>Parametri costituzionali : Articoli 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l), e 119 della Costituzione.</p>

	<p>Altri parametri e norme interposte : Art. 39 del Regio decreto del 12/07/1934, n. 1214; Art. 1 del decreto- legge 10 ottobre 2012, n.174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</p>
Massima. 2	<p>Titolo: Impiego pubblico – Responsabilità amministrativa e contabile – Giudizio promosso dalla Corte dei Conti - Rimborso spese legali sostenute dai dipendenti provinciali per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili in relazione a fatti o cause di servizio – Inammissibilità.</p> <p>Testo: Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1bis e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3, sollevate dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino Alto Adige - in riferimento agli articoli 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett l), e 119 della Costituzione. Sebbene infatti il petitum dell'ordinanza di rimessione investa l'intero contenuto dispositivo dell'art. 18, le argomentazioni e le censure del rimettente risultano riferite esclusivamente al primo comma dello stesso. Inoltre le questioni sollevate per i commi 1bis e 2, oltre che sfornite di adeguata motivazione, non soddisfano neppure il requisito della rilevanza nel giudizio a quo.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 18, commi 1bis e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3.</p> <p>Parametri costituzionali : Articoli 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett l), e 119 della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 39 del Regio decreto del 12/07/1934, n. 1214; Art. 1 del decreto- legge 10 ottobre 2012, n.174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</p>
Massima n.3	<p>Titolo: Impiego pubblico – Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio promosso dalla Corte dei Conti - Rimborso spese legali sostenute dai dipendenti provinciali per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili in relazione a fatti o cause di servizio – Inammissibilità.</p> <p>Testo: Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3, sollevate dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino Alto Adige - in riferimento all'art 97, secondo comma della Costituzione.</p>

	<p>Il parametro evocato infatti, non è funzionalmente correlato alla gestione della finanza pubblica (sentenze n. 146 del 2019, n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018).</p>
	<p>Atti oggetto del giudizio: art. 18, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3.</p> <p>Parametri costituzionali: Art. 97, secondo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 39 del Regio decreto del 12/07/1934, n. 1214; Art. 1 del decreto- legge 10 ottobre 2012, n.174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</p>
Massima n.4	<p>Titolo : Impiego pubblico – Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio promosso dalla Corte dei Conti - Rimborso spese legali sostenute dai dipendenti provinciali per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili in relazione a fatti o cause di servizio – Non fondatezza</p> <p>Testo : Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3, sollevate dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino Alto Adige - in riferimento agli articoli 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett l), e 119 della Costituzione.</p> <p>Con la disposizione in esame viene prevista la possibilità di rimborso delle spese sostenute per l'attività difensive svolte sia nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili, sia nei procedimenti conclusi con l'archiviazione.</p> <p>Tale intervento normativo non attiene, come invece asserito dal rimettente, al rapporto di impiego – che è di competenza statale quale “ordinamento civile” - ma, bensì, al rapporto di servizio (di competenza provinciale quale “ordinamento degli uffici e del personale) e si inserisce nel quadro di un complessivo apparato normativo volto ad evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti, in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza accertamento di responsabilità.</p> <p>In questo senso la norma impugnata presenta finalità coerenti con la ratio della disciplina statale di riferimento e costituisce legittimo esercizio della potestà legislativa primaria di cui all'art.8, n. 1, dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige.</p> <p>Parimenti infondata è la censura di interferenza della disciplina provinciale con la competenza della Corte dei Conti circa l'accertamento dell'an della liquidazione delle spese nell'ambito del giudizio contabile e del successivo rimborso al dipendente.</p> <p>La norma provinciale si limita infatti a regolare alcuni aspetti del rapporto di servizio tra l'amministrazione provinciale ed il dipendente coinvolto in un procedimento</p>

	<p>conclusosi senza accertamento di responsabilità. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa infatti, in ragione della diversità del loro oggetto non vi sono elementi di connessione tra il rapporto che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile e quello che si instaura tra l'incolpato, poi assolto o prosciolto, e l'amministrazione di appartenenza.</p>
	<p>Atti oggetto del giudizio: Art. 18, comma 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3.</p> <p>Parametri costituzionali: Articoli 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett l), e 119 della Costituzione. Articolo 8, n. 1, dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige.</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 39 del Regio decreto del 12/07/1934, n. 1214; Art. 1 del decreto- legge 10 ottobre 2012, n.174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20; Art. 18, comma 1, decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67; Art. 10-bis, comma 10, decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; Art. 91 del Codice di procedura civile; Art. 31, comma 2, del Codice Giustizia Contabile.</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Marina Valli